

DECISIONE (UE) 2017/877 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2017

sulla proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!»

[notificata con il numero C(2017) 3382]

(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!» fa riferimento agli «atti giuridici che dimostrano chiaramente l'intenzione di eliminare le disuguaglianze retributive tra gli Stati membri e che, per raggiungere tale obiettivo, prevedono una coesione più efficiente di tali Stati».
- (2) Gli obiettivi dichiarati della proposta d'iniziativa dei cittadini sono definiti in questi termini: «A causa delle significative differenze retributive la circolazione dei lavoratori è unidirezionale. La forte emigrazione fa aumentare il distacco degli Stati membri meno favoriti. Parallelamente, gli Stati membri più ricchi considerano l'afflusso massiccio di lavoratori lesivo dei loro interessi, il che spacca in due l'UE. L'UE deve dimostrare chiaramente la propria intenzione di eliminare le disuguaglianze retributive che incidono sulla libera circolazione dei lavoratori e, a tal fine, ha bisogno di una coesione più efficiente per garantire la propria sopravvivenza.»
- (3) Gli atti giuridici dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati possono essere adottati:
 - in merito agli orientamenti di cui gli Stati membri devono tenere conto nelle rispettive politiche in materia di occupazione,
 - in relazione al Fondo sociale europeo, che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale,
 - al fine di definire i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.
- (4) Gli atti giuridici dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati che hanno per obiettivo di sostenere e integrare le attività degli Stati membri possono essere adottati, tra l'altro, nei settori delle condizioni di lavoro, della sicurezza sociale e della protezione sociale dei lavoratori, della protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, dell'informazione e della consultazione dei lavoratori, della rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, dell'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, della lotta contro l'esclusione sociale e della modernizzazione dei regimi di protezione sociale. Tali atti tuttavia non possono applicarsi alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.
- (5) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, stabilendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
- (6) A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione dei cittadini e rendere l'Unione più accessibile.

⁽¹⁾ GUL 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

